SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

5ª COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

GIOVEDÌ 20 SETTEMBRE 1962

(169ª seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE:

« Autorizzazione a cedere a titolo gratuito, in favore del Governo danese, un'area sita a Valle Giulia in Roma per la costruzione di un edificio da destinare a sede dell'Accademia culturale danese » **(2119)** **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . . . . *Pag.* 3131, 3132, 3133
CONTI, *relatore* 3131, 3132
GALLOTTI BALBONI Luisa 3132
PECORARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 3132
RODA 3132
RUGGERI 3132

« Norme di modifica ed integrazione delle leggi 10 agosto 1950, n. 646, 29 luglio 1957, n. 634, e 18 luglio 1959, n. 555, recanti provvedimenti per il Mezzogiorno » **(2128)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Seguito della discussione e approvazione):**

PRESIDENTE 3126, 3128, 3130, 3131
BERGAMASCO 3131
CENINI 3129
CONTI 3131
DE LUCA, *relatore* . *Pag.* 3126, 3127, 3128, 3129, 3130
MOTT 3128, 3131
OLIVA 3127, 3129, 3130
PARRI 3126, 3127, 3129, 3130
RUGGERI 3128, 3131
SPAGNOLLI 3126, 3128, 3129, 3131

La seduta è aperta alle ore 9,55.

Sono presenti i senati: Bergamasco, Bertone, Braccesi, Cenini, Conti, De Giovine, De Luca Angelo, Franza, Gallotti Balboni Luisa, Mott, Oliva, Parri, Pesenti, Roda, Ruggeri e Spagnolli.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Giacometti è sostituito dal senatore Ronza.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Pecoraro e per il tesoro Bovetti.

CENINI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Norme di modifica ed integrazione delle leggi 10 agosto 1950, n. 646, 29 luglio 1957, n. 634, e 18 luglio 1959, n. 555, recanti provvedimenti per il Mezzogiorno » (2128) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme di modifica ed integrazione delle leggi 10 agosto 1950, n. 646, 29 luglio 1957, n. 634 e 18 luglio 1959, n. 555, recanti provvedimenti per il Mezzogiorno », già approvato dalla Camera dei deputati.

Il Ministro per la Cassa del Mezzogiorno, onorevole Pastore, mi ha fatto comunicare a mezzo del senatore De Luca che si trova nell'assoluta impossibilità di presenziare — come aveva promesso — alla seduta di stamane, ed ha affidato allo stesso senatore De Luca l'incarico di riferire alla Commissione i chiarimenti che alcuni componenti della Commissione stessa gli avevano chiesto.

Prego pertanto il relatore senatore De Luca di riferire i chiarimenti richiesti particolarmente sugli articoli 12 e 15, che appunto sono rimasti in sospeso in attesa delle spiegazioni.

DE LUCA, *relatore*. Oltre ai due accennati articoli, il 12 e il 15, anche sull'articolo 4 erano state fatte osservazioni e chiesti chiarimenti al ministro Pastore. Dell'articolo 4, infatti, si era particolarmente interessato il senatore Parri, che in merito al terzo comma che dice: « La " Cassa " è inoltre autorizzata a concedere contributi per la costruzione di case a caratteristiche popolari, destinate all'alloggio dei lavoratori addetti alle industrie situate nelle aree e nei nuclei di industrializzazione », aveva sollevato il problema: tali case da chi possono essere costruite: dalle imprese che operano nell'ambito dell'industria che sta sorgendo oppure da chiunque? Secondo il senatore Parri la dizione è generica e nessuno può essere escluso dalla concessione dei contributi della « Cassa » per tali costruzioni.

Il ministro Pastore conferma che questi contributi saranno contributi di interessi e fa anzi questa precisa dichiarazione:

« La concessione di contributi di interessi per la costruzione di case popolari deve essere vincolata a condizioni di affitto o riscatto adeguate alle loro caratteristiche di case per operai ».

Questa è una garanzia che il Ministro darebbe in proposito, affermando che questo criterio terrà presente il Comitato dei ministri quando dovrà stabilire le modalità per la concessione dei contributi per la costruzione delle case operaie.

SPAGNOLLI. Mi pare che questa dichiarazione entri armonicamente nel criterio generale che vige a proposito delle case costruite con il contributo dello Stato.

PRESIDENTE. La dichiarazione riferita dal relatore è in risposta all'osservazione specifica fatta dal senatore Parri, al quale chiedo se si ritiene soddisfatto.

PARRI. La risposta è soddisfacente.

PRESIDENTE. Ed è una dichiarazione del ministro Pastore che rimane a verbale.

DE LUCA, *relatore*. Sull'articolo 12 era sorta discussione in relazione all'articolo 24 della legge 29 luglio 1957, n. 634, di cui è modifica: il ministro Pastore mi ha confermato che in realtà gli istituti speciali che possono avere dei contributi sugli interessi delle obbligazioni, dovrebbero essere allineati con gli altri, ossia non dovrebbero avere punti in più di interessi: se hanno avuto dei contributi nelle obbligazioni non possono avere contributi sugli interessi delle singole operazioni.

C'è stata una discussione in merito, ed è stata la volontà degli Uffici a determinare la modifica all'articolo 24. Questa modifica in sostanza avrebbe voluto avere soltanto il contenuto e l'aspetto della unione di due commi, il secondo e il terzo, dell'articolo 24. Ho fatto osservare viceversa che l'articolo

24 conteneva esplicite dichiarazioni che sono state qui soppresse. La lettera dell'articolo 12 del presente disegno di legge non escluderebbe che questi istituti speciali possano avere una volta il contributo sugli interessi delle obbligazioni e un'altra volta il contributo sugli interessi nelle singole operazioni. Gli Uffici hanno riconosciuto che la dizione non è felice, ma che il Ministro puo tenere conto della diversa interpretazione nell'esame delle singole operazioni, oppure graduare la misura di questi contributi.

P A R R I . Il Ministro non ha tradotto questa facoltà in impegni formali . . .

D E L U C A , *relatore*. Egli aveva fatto ieri delle dichiarazioni in merito, ed ora le conferma.

O L I V A . La novità di oggi sta nell'annuncio che il Comitato dei ministri si riserva la concessione delle agevolazioni previste dalla legge, distribuendole fra le obbligazioni da collocare sul mercato finanziario ed i mutui che verranno concessi col denaro raccolto attraverso il collocamento delle obbligazioni. Sono personalmente convinto che viceversa possa essere economicamente utile, in particolari casi, concedere contemporaneamente le agevolazioni della Cassa del Mezzogiorno sia alle obbligazioni, sia ai mutui. Sono infatti le obbligazioni che permettono di acquisire capitali sufficienti per i finanziamenti singoli privati, e ritengo che possa essere utile che esse vengano favorite dalla concessione da parte della Cassa per il Mezzogiorno di un contributo aggiuntivo agli interessi base. Ciò tuttavia non dovrebbe avere nessuna influenza sui finanziamenti ai privati, i quali possono essere agevolati per tutt'altri motivi.

Trovo giusto che in particolari casi possano combinarsi le due azioni: quella del contributo aggiuntivo sugli interessi alle obbligazioni e quella per gli interessi sui finanziamenti di singole operazioni.

D E L U C A , *relatore*. La volontà conclusiva del Ministro è questa: che se il Comitato delibera di dare contributi sugli interessi delle obbligazioni, esclude pero i contributi sulle altre operazioni.

P A R R I . A noi pareva che la intenzione del legislatore fosse quella di escludere le due agevolazioni, cioè la somma di due concessioni. Il senatore Oliva invece ritiene che sia da sommare l'agevolazione con successive agevolazioni.

O L I V A . . . o che almeno le une non escludano necessariamente le altre.

P A R R I . Ieri eravamo partiti anche dal criterio che si toccava un massimo di agevolazioni, oltre il quale non si poteva andare. Se delle obbligazioni hanno già ottenuto un contributo di interessi dell'1,1/2 o del 2 per cento, credo che non si possa aggiungere altro, anche se si parte dal fine di agevolare i finanziamenti privati. Il ministro Pastore intenderebbe graduare l'intervento attuale della « Cassa » nei casi in cui si incontrano queste due agevolazioni.

Vorrei confermare, affinchè ne sia dato atto nel verbale, che noi intendevano che lo sipirito della disposizione dovesse essere quello che non si debbano sommare le due agevolazioni.

D E L U C A , *relatore*. Nei confronti sia dei beneficiari dei mutui, sia degli altri che ottengono i mutui, le cose non cambiano: questi non otterranno altra agevolazione, perchè il tasso è uguale per tutti. Si tratterebbe di maggiori o minori vantaggi di questi istituti di credito (si capisce, a carico della Cassa per il Mezzogiorno).

Ora quello che ho detto prima era in ipotesi, ossia il Comitato dei ministri per il Mezzogiorno può deliberare di andare incontro a questi istituti speciali anche in due modi, ossia con facilitazioni sugli interessi delle obbligazioni o con contributi di interessi sulle singole operazioni. Si può supporre che le due forme di intervento siano tali che questi istituti non abbiano vantaggi maggiori sugli altri istituti. Quando ho obiettato che la lettera di questo articolo non esclude quella possibilità, poichè si è tolto quanto era detto nell'articolo 24, la conclu-

sione è stata questa: noi — hanno detto gli Uffici — abbiamo desiderio e volontà di agire una volta sola: se diamo i contributi sugli interessi delle obbligazioni, non li diamo sugli interessi delle singole operazioni. D'altra parte tutto l'articolo è congegnato in maniera che la Cassa del Mezzogiorno e quindi il Comitato dei ministri ha dei poteri discrezionali nello stabilire un contributo. Se, purtroppo, l'articolo è stato redatto in una forma infelice non è di questo che noi possiamo discutere; adesso noi prendiamo atto che il Ministro desidera esprimere questa sua volontà e non possiamo fare altro. Potremmo, è vero, modificare l'articolo, con la conseguenza di rimandare il disegno di legge alla Camera dei deputati.

M O T T . Vorrei osservare che se noi andiamo a delimitare esattamente la cosa creiamo, credo, delle difficoltà enormi agli istituiti, i quali hanno finanziamenti dalla Cassa del Mezzogiorno a un dato tasso, che è già favorevole; ed hanno altri finanziamenti attraverso l'emissione di obbligazioni. Ora, come farebbero poi a dividere i fondi che vengono dalla Cassa a più buon prezzo da quelli delle obbligazioni? Credo che ponendo dei limiti eccessivi noi metteremmo gli istituti in condizione di non lavorare bene, in quanto dovrebbero fare delle distinzioni a seconda delle origini dei fondi che hanno caratteri e interessi differenti. È bene riflettere prima di modificare.

P R E S I D E N T E . Bisogna che il Governo interpreti l'articolo nel senso che possa darsi soltanto una delle due agevolazioni e cioè che una escluda l'altra. Ma noi, per non modificare la legge, dobbiamo dichiarare che questa è la nostra interpretazione. Che poi il Comitato dei ministri ritenga di poter agire con una certa libertà, è un'altra cosa. Noi non possiamo fare altro.

D E L U C A , *relatore*. Invece di parlare di interpretazione, parliamo di volontà.

R U G G E R I . Secondo me, e secondo i miei colleghi di gruppo, noi facendo così finiamo per investire l'Esecutivo di potere legislativo. Bisogna ricordarsi che ogni facilitazione bancaria e creditizia è regolata da leggi. Il Comitato dei ministri esprime una volontà, ma farà in modo che queste due facilitazioni non si assommino. Secondo quanto ci ha riferito il relatore, qui mi pare che si esageri, come si è esagerato all'articolo 4, e malgrado le dichiarazioni fatte, noi non siamo assolutamente tranquilli che non si dia luogo a speculazioni edilizie.

Per conto nostro, per quanto contrari, abbiamo riveduto anche la nostra posizione e sia pure dopo le dichiarazioni riferite dal relatore De Luca, ci asterremo dal votare il disegno di legge. Ritengo che non ci sarebbe male se lo modificassimo, anche se ciò volesse significare di rimandare il provvedimento alla Camera. A noi vengono restituiti, modificati dalla Camera, numerosi disegni di legge; siamo stati perfino convocati durante le vacanze; perchè ora dovremmo usare questo riguardo verso l'altro ramo del Parlamento, non modificando questo disegno di legge?

S P A G N O L L I . Già l'articolo 24 della legge precedente stabiliva una certa facoltà all'Esecutivo di fissare misura, limiti e modalità per la concessione di contributi, nella presunzione che attraverso questa strada si potessero realizzare i benefici previsti dalla legge. Mi sembra quindi che il legislatore non possa andare oltre, altrimenti noi dovremmo stabilire tutti i limiti e le modalità che nella precedente legge erano lasciati alla facoltà della Cassa per il Mezzogiorno.

Nella nuova legge rimane fermo il primo comma dell'articolo 24; i due commi successivi, il secondo e il terzo dello stesso articolo, sono stati fusi in un comma solo il cui testo è, forse, di meno agevole interpretazione.

Però il contesto della legge è tutta una serie di facoltà che noi lasciamo all'Esecutivo, proprio per venire incontro alle esigenze del Mezzogiorno. Da un punto di vista particolare, peraltro, sembra che, di fronte alle dichiarazioni fatte dal Ministro, noi non possiamo che stare a questa interpretazione, che non dovrebbe portare a un cumulo di facilitazioni.

O L I V A . Accetto le dichiarazioni dell'onorevole Ministro, ma ritengo che non a caso le ultime parole pronunciate dal relatore, riferendo il pensiero del Ministro stesso, abbiano denunziato l'intenzione di riservare la possibilità di combinare le due forme di intervento; possibilità che, economicamente, considero necessaria e utile.

D E L U C A , *relatore*. Ho fatto presente tale concetto al Ministro.

O L I V A . E quindi (se ho bene inteso) il parere del relatore è che non sarebbe contrario al sistema e alla volontà del legislatore che in determinati casi, ove si ritenga di dare una agevolazione alle obbligazioni, ciò non debba senz'altro escludere una agevolazione — evidentemente minore, graduata — anche alle singole operazioni che si compiono con i capitali così ricavati. Io non posso evidentemente invitare il Ministro a cambiare le sue dichiarazioni se tali dichiarazioni vengono incontro ed accontentano i colleghi della parte contraria; però credo che l'apprezzamento fatto, anche a titolo personale, dal relatore sia più che giustificato perchè, mentre si capisce benissimo che per i fondi forniti dallo Stato, che non costano niente all'Istituto che compie le singole operazioni, sia da escludere una agevolazione sugli interessi, invece per i capitali acquisiti all'Istituto attraverso il mercato obbligazionario si può benissimo concepire da parte della Cassa per il Mezzogiorno una agevolazione sul pagamento degli interessi sia dovuti agli obbligazionisti, sia sul pagamento degli interessi dovuti dai beneficiari dei mutui resi possibili dalla disponibilità di denaro tratto dalle obbligazioni. Tale agevolazione non è poi che vada a favore due volte della stessa persona. Se, per esempio, il mercato azionario è sul 6 per cento e l'Istituto rimane senza fondi per operare il finanziamento necessario alla economia di certe zone, la Cassa per il Mezzogiorno, per invogliare l'affluenza dei capitali, può ben dare agli obbligazionisti uno 0,25 per cento in più: ma non è che in tal modo l'Istituto si procuri dei capitali in maniera agevolata, perchè in fondo il 6 per cento è il comune livello del mercato obbligazionario. Quando avrà avuto i soldi dovrà effettuare i finanziamenti per le singole operazioni; e se la Cassa per il Mezzogiorno a queste operazioni riterrà di dare agevolazioni sugli interessi, mi pare che ciò non costituisca una manovra al di fuori dello spirito della sua attività. Se il Ministro esclude che in questo caso possano essere date ambedue le agevolazioni, secondo me si rinuncia ad uno strumento che invece sarebbe attuabile in modo assolutamente obiettivo, economico ed opportuno, perchè, a mio avviso, ciò è reso possibile proprio in virtù della nuova formulazione dell'articolo 24 della legge originaria; e se tale formulazione non dovesse corrispondere alla preventiva volontà degli uffici, concluderei: *felix culpa*, perchè consente una interpretazione che apre la possibilità ad una operatività economica migliore.

D E L U C A , *relatore*. Sono perfettamente d'accordo.

C E N I N I . Anch'io mi dichiaro pienamente del parere del senatore Oliva. L'articolo 24 così come è formulato non può che dar luogo ad una tale interpretazione; quindi, a mio avviso, dovremmo astenerci dal dare altre interpretazioni, soprattutto restrittive, perchè sarebbe dannoso eliminare le possibilità che la norma offre.

O L I V A . Tutt'al più possiamo dare atto di una volontà politica del Governo.

S P A G N O L L I . Appunto, noi teniamo conto della dichiarazione governativa; però precisiamo che noi non vogliamo limitare le possibilità offerte dall'articolo 24, affidando all'Esecutivo il reperimento delle vie migliori per il progresso del Mezzogiorno.

C E N I N I . Vorrei che fosse chiaramente precisato che noi intendiamo il valore dell'articolo 24 come una non esclusione della possibilità di combinare i due benefici.

P A R R I . Siamo un po' perplessi su questo punto. Se la dichiarazione del Ministro fosse stata esplicita e scritta, tale da preci-

sare che non si sommeranno mai i due benefici, potrei dirmi soddisfatto; così come è, con tale latitudine di interpretazione, non possiamo ritenerci contenti. Non voglio arrivare al concetto del senatore Ruggeri, ma penso che se veramente si vuole aiutare lo Istituto speciale per il Mezzogiorno, Medio credito e via dicendo, non sia possibile dare un contributo sugli interessi sul livello delle normali obbligazioni.

O L I V A . Qui però mettiamo in discussione la portata del primo comma dell'articolo 24, non più del secondo e del terzo.

P A R R I . Ammetto benissimo che su un interesse normale sul mercato normale possano inserirsi agevolazioni; ma che si debba poi scendere a delle discriminazioni secondo dei poteri che non sappiamo come potranno essere usati, questo mi pare eccessivo. E tale ombra di dubbio che rimane, mancando una dichiarazione esplicita e formale del Ministro, non ci permette di essere favorevoli a questa disposizione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 12, del quale do nuovamente lettura.

Art. 12.

I commi 2° e 3° dell'articolo 24 della legge 29 luglio 1957, n. 634, sono sostituiti dal seguente:

« Un contributo da stabilire nella misura, con i limiti e le modalità di cui al comma precedente, può essere concesso dalla Cassa per il Mezzogiorno sugli interessi relativi ai finanziamenti di iniziative industriali di qualunque dimensione, effettuati, sia dagli Istituti di cui alla legge 11 aprile 1953, n. 298, sia dagli Istituti di credito a medio termine, aventi sede fuori del territorio di cui all'articolo 1 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, purchè i detti finanziamenti siano effettuati con fondi che non siano stati, nè forniti, nè garantiti dallo Stato o dalla « Cassa » e che non siano stati inoltre attinti presso il medio credito ».

(*È approvato*).

Art. 15.

La Cassa per il Mezzogiorno, previa autorizzazione del Comitato dei Ministri, puo concorrere, con Enti pubblici e privati, alla costituzione di società finanziarie operanti nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni, ed aventi per fine di promuovere lo sviluppo dell'industria nei territori medesimi, e assumere partecipazione in società della stessa natura già costituite col concorso di Enti pubblici.

D E L U C A , *relatore*. In ordine a questo articolo erano stati chiesti, sostanzialmente, due chiarimenti. Il primo riguardava il contenuto della frase: « La Cassa per il Mezzogiorno può concorrere alla costituzione di società finanziarie », ed in particolare del verbo « concorrere ». Il concorso si attua e si può attuare normalmente nella forma della partecipazione. Quindi la frase citata significa che la Cassa per il Mezzogiorno puo assumere delle partecipazioni con le società finanziarie. Il secondo quesito riguardava il significato delle parole: « aventi per fine di promuovere lo sviluppo dell'industria nei territori medesimi ». Le società finanziarie promuovono lo sviluppo delle industrie non soltanto attraverso studi, indicazioni, assistenza tecnica, ma anche attraverso le due forme delle partecipazioni azionarie e dei mutui. Questi sono normalmente i compiti delle società finanziarie e questo è il significato che si deve attribuire alle parole riferite.

Il ministro Pastore, così, attraverso me, ritiene di aver soddisfatto le due richieste formulate dalla Commissione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 15.

(*È approvato*).

R U G G E R I . Contrariamente a quanto avevamo accennato ieri, noi ci dichiariamo contrari al provvedimento e pertanto voteremo contro la sua approvazione. Ciò in quanto i nostri dubbi non sono stati sciolti, chè non abbiamo avuto delle risposte esaurienti alle domande poste. Non è che noi si sia contrari al disegno di legge, ma al concetto secondo cui la Cassa per il Mezzogiorno ha la possibilità di invadere il settore spettante agli altri Ministeri, sollevando, in definitiva, i vari dicasteri da interventi che essi invece sarebbero obbligati ad effettuare. Quando si prevedono interventi nel settore degli ospedali, delle case, delle navi (a questo proposito apro una parentesi: navi cisterna? Allora bisognerà che la Cassa per il Mezzogiorno si costituisca in società armatoriale) è evidente che si stabiliscono provvedimenti del tutto sostitutivi. E sono sicuro che nei prossimi bilanci dei Ministeri dei lavori pubblici, della marina mercantile, della sanità si terra senz'altro conto di tali interventi già avvenuti ad opera della Cassa per il Mezzogiorno e si sottrarranno al Mezzogiorno quei mezzi che invece avrebbero dovuto essergli assegnati. Per tali motivi noi voteremo contro.

B E R G A M A S C O . Io invece dichiaro che voterò a favore del provvedimento perchè, nonostante alcune osservazioni, ritengo che il disegno di legge in esame altro non sia che un adeguamento della legge originaria, ossia il frutto di una esperienza, destinato ad assicurare la migliore gestione della Cassa.

S P A G N O L L I . Anch'io dichiaro che voterò a favore del provvedimento; però faccio osservare che a mio modo di vedere noi continuiamo a mantenere, nei confronti delle zone depresse del centro-nord, una discrepanza che è veramente una ingiustizia. Pertanto desidero dichiarare che mi riservo, insieme ad altri colleghi, di presentare nella forma consentita, forse anche attraverso un disegno di legge interpretativo delle norme contenute nella legge sul centro-nord, una proposta che valga una volta per tutte a rimpinguare l'Istituto del Mediocredito del nord dal punto di vista della partecipazione del capitale dello Stato; e, per quanto riguarda le agevolazioni previste dalla legge, affinchè sia consentito di intervenire anche per gli ampliamenti e non soltanto per i primi impianti. Ciò in quanto altrimenti continueremo a perpetuare una situazione di ingiustizia che mi pare mal si adegui ad una esigenza di armonica organizzazione alla quale dobbiamo sempre tendere.

C O N T I . Mi associo alle dichiarazioni del senatore Spagnolli.

M O T T . Anch'io.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione a cedere a titolo gratuito, in favore del Governo danese, un'area sita a Valle Giulia in Roma per la costruzione di un edificio da destinare alla sede dell'Accademia culturale danese » (2119)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Autorizzazione a cedere a titolo gratuito, in favore del Governo danese, un'area sita a Valle Giulia in Roma per la costruzione di un edificio da destinare alla sede dell'Accademia culturale danese ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

C O N T I , *relatore*. Nello spirito dell'accordo culturale del 26 ottobre 1956 tra Governo italiano e Governo danese, si è venuti nella determinazione di cedere al Governo danese un'area di sedime idonea alla costruzione di un'Accademia culturale danese in Roma, in località Valle Giulia, ove è rimasta di proprietà demaniale un'area di 2601,04 metri quadrati, prospiciente Via Omero. Su tale area, inizialmente, almeno nelle intenzioni, avrebbero dovuto costruirsi i fabbricati destinati a sede del Consiglio nazio-

nale dell'economia e del lavoro; senonchè tale Consiglio si è orientato altrove e l'area di Valle Giulia è rimasta disponibile, in una zona del resto ove già altri terreni sono stati donati ad altri Stati, sempre in relazione all'identico scopo, ossia la costruzione di Accademie culturali, che ora si vuol perseguire nei confronti del Governo danese. In esecuzione dell'accordo tra i Governi italiano e danese e in esecuzione della ratifica relativa, essendo l'area proposta risultata ben accetta al Governo danese, si chiede la approvazione della donazione, condizionatamente, peraltro, alle norme degli articoli 1, 2, 3 e 4 del disegno di legge in esame; ossia, in particolare, ritenendo le esenzioni concesse a condizione di reciprocità a favore delle istituzioni culturali italiane esistenti o da fondare in Danimarca.

È superfluo dire, trattandosi di donazione, il valore dell'area; tuttavia essa a fini diversi era stata valutata 261 milioni di lire.

Come ho già detto, oltre a quella della donazione il provvedimento prevede altre norme di agevolazione in relazione alla esenzione da tutti i tributi erariali e di Enti locali, sempre che tale situazione si verifichi per converso a favore nostro, potendosi costruire alle medesime condizioni un'Accademia culturale italiana nel territorio della capitale danese.

Per tali motivi ritengo che il provvedimento sia senz'altro da approvare.

GALLOTTI BALBONI LUISA. A me sembra che si esageri con le esenzioni, perchè si arriva a intaccare anche i contributi agli Enti locali.

PRESIDENTE. Si tratta delle condizioni che vengono solitamente applicate in accordi simili: è già stato fatto ugualmente con l'Olanda, con la Svezia e, credo, anche con la Francia; si tratta cioè di condizioni consuetudinarie.

RODA. Io non ricordo i precedenti di carattere internazionale. Il nostro Presidente ha ritenuto di ricordarceli lui; tuttavia non posso capire lo spirito di questi regali prima di tutto perchè, se si entra nello spirito della reciprocità, non vedo possibile un regalo da parte del Mezzogiorno d'Italia alla ricca Danimarca. Chi è stato in quella nazione sa che cosa sia la Danimarca. Secondo punto: il *cadeau* deve avere anche un carattere di reciprocità dal punto di vista del valore Ed allora non vedo come in Danimarca, a Copenaghen, — conosco la capitale danese, approssimativamente magari, ma la conosco — possa sorgere un Istituto simile a quello che la Danimarca si costruirà in Valle Giulia, su un'area del valore di quella di Valle Giulia, perchè di Valle Giulia ce n'è una in tutto il mondo e a Copenaghen, nella penisola danese, un'area apprezzabile quale quella di Valle Giulia non la si trova nemmeno girando per duemila anni. Così stando le cose è assolutamente impossibile che ci possa essere una parità di scambio in questo *cadeau*, generoso e apprezzabile sotto un altro aspetto, fra l'Italia del Mezzogiorno — e non voglio aggiungere altri aggettivi — e l'opulenta Danimarca.

CONTI, *relatore*. I rilievi del senatore Roda sono superati in linea di fatto in quanto siamo in Valle Giulia, e quella che sarà destinata all'istituto danese è un'area residua di proprietà demaniale, la cui parte rimanente fu in precedenza ceduta, al medesimo fine, all'Olanda e alla Svezia. Quindi la situazione determinata dal provvedimento in discussione non è iniziale bensì terminale, chè nella zona noi avremo non una, ma tre Accademie culturali estere.

RUGGERI. A mio avviso non è giusto, in atti come quello che si intende ratificare, arrivare alle esenzioni totali anche a danno degli Enti locali.

PECORARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ringrazio gli onorevoli colleghi che, in linea di massima, hanno aderito alla richiesta del Governo. In rapporto ad alcune riserve sollevate, specialmente dai settori della sinistra, desidero far presente che in Roma si è costituita una specie di complesso di Istituti culturali di vari Paesi nei confronti dei quali si è ritenuto di adoperare un criterio di reciprocità al fine di

consentire la conoscenza delle culture straniere in Italia e di poter, reciprocamente, effettuare una specie di pacifica integrazione della nostra cultura con questi Paesi. Questo dà la giustificazione che non può esserci misura — mi rivolgo alla cortese attenzione del senatore Roda — nemmeno nella differenza di un centinaio o anche meno di milioni in ordine a un'area; dobbiamo piuttosto tener conto anche e soprattutto del peso che nell'ambito internazionale ha l'Italia e di quello che ha la Danimarca. Perchè la Danimarca è un paese civilissimo, molto più progredito dal punto di vista di quelle che sono le esigenze della vita umana di quanto non sia l'Italia o almeno di quanto non lo siano alcune parti dell'Italia; però, indubbiamente non porta con sè quel patrimonio di cultura e di arte che porta invece l'Italia. E pertanto non si puo pretendere che sia presa la bilancia del farmacista per stabilire quale area e di qual valore possa essere messa nel computo ai fini di questa reciprocità. Pertanto, ritengo che le osservazioni — le quali, debbo dichiarare, sono state estremamente benevole e partenti dal presupposto di accogliere il disegno di legge — possano trovare nelle mie modeste parole una loro pacificazione e un loro conforto.

Siccome si è posto il problema della esenzione anche dalle tasse relative agli Enti locali, adoperandosi in materia di contrattazione internazionale il criterio di reciprocita, tengo espressamente a far presente che si è stabilito di concedere anche la esenzione dalle tasse erariali, sempre che una simile esenzione avvenga anche a nostro favore. Tutt'al più potrebbe porsi il problema della integrazione nei riguardi di quegli Enti i quali hanno ricevuto delle sottrazioni di beneficio: a tal proposito il Governo non sarebbe contrario — non è un impegno tassativo nè un giuramento! — a prendere in considerazione la maniera di venire incontro a tali Enti, ove si potesse accertare una perdita netta di quello che Comune e altri Enti possano aver subìto.

P R E S I D E N T E . A mio avviso sarebbe stato meglio precisare nel provvedimento anche il valore dell'area; comunque, poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il Ministro delle finanze, di concerto col Ministro degli affari esteri è autorizzato a cedere a titolo gratuito al Governo danese, l'area demaniale sita a Valle Giulia in Roma della superficie di metri quadrati 2.601,04 e prospiciente alla Via Omero, sulla quale il Governo danese costruirà, in conformità alle prescrizioni del piano regolatore di Roma e previa approvazione del relativo progetto da parte della Soprintendenza ai monumenti, un immobile da destinare a sede dell'Accademia della Danimarca.

Il costruendo fabbricato dovrà essere allineato con quello dell'Istituto svedese.

(*È approvato*).

Art. 2.

L'atto da stipularsi per la gratuita cessione di cui all'articolo precedente, verrà approvato con decreto interministeriale e sarà esente da qualsiasi imposta, tassa e spesa.

(*È approvato*).

Art. 3.

L'immobile che verrà costruito sull'area di cui all'articolo 1 della presente legge sarà esente da imposta, tassa e contributi di qualsiasi natura, compresi i tributi a favore della Provincia, del Comune di Roma e di altri Enti.

Saranno altresì esenti dall'imposta di consumo i materiali da impiegarsi nella costruzione e nelle riparazioni dell'immobile, nonchè i mobili destinati all'arredamento dei locali dell'Accademia.

I materiali, i mobili, i libri e gli altri oggetti da importare eventualmente per la costruzione, l'arredamento e la gestione dell'Accademia non saranno soggetti ai diritti di confine nè ad eventuali restrizioni alle importazioni.

(*È approvato*).

Art. 4.

Le esenzioni di cui agli articoli 2 e 3 verranno concesse a condizione di reciprocità a favore delle istituzioni culturali italiane esistenti o da fondare in Danimarca.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 10,50.

Dott. MARIO CARONI
Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari

ERRATA CORRIGE

A pagina 3127, seconda colonna, il primo comma dell'intervento del relatore De Luca va sostituito col seguente: « Nei confronti dei beneficiari dei mutui le cose non cambiano: questi non otterranno altra agevolazione, perchè il tasso è uguale per tutti. Si tratta di maggiori o minori vantaggi degli istituti di credito (si capisce, a carico della Cassa per il Mezzogiorno) ».

(*Per successiva comunicazione del Presidente della Camera dei deputati*).

A pagina 3130, articolo 12, secondo comma, in luogo delle parole: « di cui all'articolo 1 della legge 10 agosto 1950, n. 646 » leggasi: « di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 ».